



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Ufficio Tesseramento
Prot. PZ/gm n. 6540

Roma, 19/09/2017

Spett.le ASD
Sezione Provinciale di Cremona

=LORO SEDI=

Oggetto: Statuto.

Con la presente si informa che il Consiglio Federale, riunitosi il 15 e 16 settembre 2017, ha preso atto dello Statuto approvato dall'Assemblea della sezione provinciale di Cremona convenzionata FIPSA, svoltasi il 29 maggio 2017, senza sollevare eccezioni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Pasqualino Zuccarello



STATUTO

DELLA "A.S.D. Sezione Provinciale pesca sportiva ed attività subacquee di Cremona convenzionata"

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

Tra tutti gli affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nel territorio della provincia di Cremona è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "**A.S.D. Sezione Provinciale pesca sportiva ed attività subacquee di Cremona convenzionata Fipsas**" con sede nel comune di Cremona., nel prosieguo indicata come "Sezione".

L'Associazione a "Sezione" è apolitica e non ha scopo di lucro.

Ad essa possono partecipare anche altri soggetti - Associazioni - Società - Enti e persone fisiche che organizzino e pratichino a livello sportivo o amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto Pinnato ed Orientamento e, in generale, le discipline riconosciute dalla F.I.P.S.A.S., o perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale. Sull'accettazione delle domande decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice; contro le delibere di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deciderà con la stessa maggioranza.

Art. 2

Durata

L'Associazione a "Sezione" ha durata illimitata.

Art. 3

Scopi

L'Associazione a "Sezione" ha lo scopo di:

- 1 organizzare l'attività sportiva e didattica nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. e quella amatoriale dei soci;
- 2 gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell'ambito territoriale della provincia di proprietà o in affitto o a qualunque altro titolo concessi;
- 3 rappresentare su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio-televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;
- 4 rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- 5 elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla FIPSAS e/o al Comitato Regionale competente per territorio.

L'Associazione a "Sezione", inoltre, con i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest'ultima:

- 1 promuove e gestisce il tesseramento Federale nell'ambito della provincia;
- 2 organizza gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;



- 3 gestisce, nell'esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nell'ambito territoriale della provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva federale secondo il disposto dell'art. 2 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.;
- 4 provvede alla formazione tecnica di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.

Art. 4

Rapporti con soggetti esterni

L'Associazione a Sezione potrà instaurare rapporti su base negoziale – convenzione, contratto – con soggetti esterni Associazioni – Società – Enti e persone fisiche che organizzino e pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto Pinnato ed Orientamento o perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

I soci si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Associazione Sezione.

I soci affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati. I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Associazione Sezione ed a stabilire la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea.

Ad ogni socio, è rilasciato un attestato della qualità rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla Associazione Sezione. I soci devono:

- a) rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Associazione Sezione;
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Associazione Sezione.

Art. 6

Estinzione del rapporto

Il rapporto sociale si estingue:

- a) per i soggetti affiliati, con la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.P.S.A.S.;
- b) con lo scioglimento della società, associazione o organismo;
- c) con il recesso da parte del socio;
- d) per i soggetti non affiliati, con l'esclusione dalla Associazione Sezione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile e sportiva nonché ai doveri stabiliti dal presente statuto.

Art.7

Quote di ammissione e quote sociali

Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla Assemblea. La quota associativa vale per l'intero anno e non è né frazionabile né trasmissibile.

Art. 8

Organi della Associazione "Sezione"

Sono organi della Associazione "Sezione":

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Proviviri.



Art. 9

Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea *ordinaria* ha luogo:

- ogni anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente e del bilancio di previsione per l'esercizio sociale successivo;
- entro il 31 gennaio del primo anno del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche elettive

L'assemblea *ordinaria* ha luogo inoltre:

- quando il Consiglio Direttivo, ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando almeno 1/5 dei Soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea *straordinaria* ha luogo quando:

- il Consiglio Direttivo sia dimissionario;

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della Associazione "Sezione" mediante avviso scritto da inviare al domicilio dei soci mediante lettera semplice, fax, e-mail, sms, nonché per affissione nella Sede della Associazione "Sezione" almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora e il luogo della riunione in prima convocazione e quella in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e della assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta, ove esiste, dal Collegio dei Proviviri Revisori.

L'assemblea è costituita dai Presidenti degli Affiliati, delle associazioni e degli enti di cui all'art. 1, o loro delegati, e dai rappresentanti dei Soci persone fisiche, ove ammessi. Al fine di assicurare nell'esercizio dei diritti la parità di rappresentanza tra i soci associazioni ed enti e i soci persone fisiche, i rappresentanti dei soci persone fisiche saranno in numero pari ad un decimo dei Presidenti o delegati degli affiliati, associazioni ed enti.

~~Partecipa all'assemblea senza diritto di voto, il Delegato Provinciale.~~

L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli associati o dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.

Hanno diritto a voto i Soci in regola che non siano morosi nel pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Associazione "Sezione" e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto a voto.

Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.

Art.10

Presidente

Il Presidente dell' Associazione viene eletto dall' Assemblea e rappresenta anche agli effetti di legge l' Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il rendiconto economico finanziario annuale e il bilancio di previsione da presentare ai soci; vista di regola la corrispondenza; dichiara aperte le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni nei primi tre anni del quadriennio verrà convocata apposita assemblea per l' elezione di un nuovo Presidente.

SOSTITUISCE

~~Il Presidente della "Sezione" eletto dalla assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la "Sezione" stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.~~

~~— In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.~~

Art. 11

Consiglio Direttivo

L' Associazione "Sezione" è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da undici sette Consiglieri, eletti dall'assemblea, di cui uno in rappresentanza di ognuna della attività sportive e didattiche federali presenti in provincia.

Qualora nel Consiglio Direttivo sia o siano eletti anche soci in rappresentanza di persone fisiche, questi ultimi esprimeranno voti nelle sole materie attinenti alla gestione delle acque.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della Associazione "Sezione".

Il Consiglio Direttivo:

- indice le Assemblee;
- approva le norme regolamentari della Associazione "Sezione" e le loro modifiche;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- nomina il Segretario ed il Cassiere;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della Associazione "Sezione" che non sia di competenza di altri organi.

Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque sette Consiglieri.

~~Alle riunioni del Consiglio partecipa il Delegato Provinciale, senza diritto a voto.~~

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 12

Collegio dei Sindaci

L'assemblea ordinaria nomina i Sindaci che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non soci.

I Sindaci debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con la relazione illustrativa, che dovranno rendere entro 10 giorni dal ricevimento dello schema del bilancio preventivo o del rendiconto annuale.

Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Presidente al Collegio dei Sindaci, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.

Art. 13

Collegio dei Proviviri

L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Proviviri che dura in carica un quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri e di un supplente.

Il Collegio dei Proviviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.

Art. 14

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie della Associazione "Sezione" sono costituite da:

- contributo F.I.P.S.A.S. nelle spese di funzionamento;
- contributi degli associati e dei tesserati della provincia;
- introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi associativi;
- quote di tesserati F.I.P.S.A.S., residenti nelle altre province, per l'utilizzo degli impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- contributi di Enti pubblici e privati.

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15

Bilancio di previsione e rendiconto economico e finanziario annuale

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria della Associazione "Sezione", consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 16

Sanzioni disciplinari

Al Socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) sospensione dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee;
- d) esclusione dalla Associazione Sezione (per le società non affiliate).

Art. 17

Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi. Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S..